

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

09013 CARBONIA (CA)

Deliberazione n. 1025

Adottata dal Direttore Generale in data 12 MAG. 2003

Oggetto: Procedimento penale n. 8342/95 R.N.R. nei confronti di Agulli Gerolamo + 1 -
Delibera n. 1999 del 16 luglio 1996 per il patrocinio legale all'Avv. Marco Aste -
Liquidazione competenze in favore dell'Avv. Marco Aste.

Il Direttore Generale

Premesso che con delibera n. 1999 del 16.07.1996, veniva conferito all'Avv. Marco Aste, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 270/87, il patrocinio legale del Geom. Agulli Gerolamo, dipendente dell'Azienda USL n°7 di Carbonia in qualità di Responsabile del Servizio Acquisti, imputato del reato previsto dagli artt. 590, 1°, 2° e 3° comma c.p.;

Vista la sentenza emessa dal Giudice della Sezione distaccata di Iglesias del Tribunale Ordinario di Cagliari in data 25.06.02, depositata il 23.09.02, che assolve con formula piena l'imputato su citato, dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste;

Richiamato l'art. 41 del D.P.R. 270/87;

Dato atto che con nota prot. aziendale 14779 del 25.07.2002, l'Avv. Marco Aste ha chiesto la liquidazione delle competenze professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale in oggetto per un totale di € 4.066,34 al netto della ritenuta d'acconto pari a € 794,21;

Ritenuto di dover liquidare il compenso così come indicato nella nota suddetta che si allega alla presente deliberazione;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:


- Di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 4.066,34, al netto della ritenuta d'acconto pari a € 794,21, in favore dell'Avv. Marco Aste mediante accredito sul c/c n. 50277/6, intestato a Marco Aste - Noemi Fraternale ABI 5676 CAB 43850 intrattenuto presso la Banca di Sassari filiale di Carbonia;
- Di confermare di imputare l'importo complessivo di € 4.860,55 derivante dal presente atto sul codice 560209 delle "sopravvenienze passive" del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____





Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)


Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
N° 1025 del 12 MAG. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 14 MAG. 2003 28 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



[Handwritten signature]

DESTINATARI

Servizio Bilancio

Ufficio Legale

5
 AZIENDA U.S.L. N°7
 CARBONIA

25 LUG. 2002

Avv. Marco Aste

Avv. Naomi Fraternali

PRO
 Spett.le
 AZIENDA U.S.L. 7
 Via Dalmazia

CARBONIA

Carbonia, li 22 luglio 2002

ALL'ATTENZIONE DELLE Dr.sse LILLIU e MASSIDDA

OGGETTO: AZIENDA U.S.L. 7 / ZOLESIO e AMORE
 AZIENDA U.S.L. 7 / prof. MUSINU
 AZIENDA U.S.L. 7 / difesa penale geom. Agulli Gerolamo

Alla presente allego mie fatture, in acconto, relative alla pratiche Zolesio +1 e prof. Musinu.

Relativamente al procedimento penale contro il geom. Agulli Vi comunico che il Tribunale di Iglesias lo ha assolto per non aver commesso il fatto. Allego copia della prenotula di parcella relativa al procedimento in oggetto.

Colgo l'occasione per rammentarVi che la causa contro prof Musinu è stata rinviata al 3.10.2002 e che almeno 10 giorni prima della stessa dovrà essere depositata la documentazione richiesta dal Giudice, dott. Leuzzi, all'ultima udienza. Vi sarò grato pertanto se vorrete farmi avere in tempo utile le copie del "mastro uscita" relative all'anno 1991 dal quale risultino le somme percepite dal dott. Musinu nello stesso anno, nonché i mandati di pagamento relativi agli anni 1991-1992 e 1993.

Vi allego inoltre mia del 31.12.2001, rimasta senza risposta nella quale si richiedevano istruzioni circa le polizze fidejussorie UNIPOL - Impresa MASCIA.

Cordiali saluti

AZIENDA U.S.L. N°7
 CARBONIA

24 LUG. 2002

PROTOCOLLO
 ARRIVO

Avv. Marco Aste

avv. Marco Aste

Nota spese e competenze per l'attivita' di natura giudiziaria

- valore : Euro

Parte : AGULLI

Informativa per ora (anche telefonica)	103,29
Sessione nello studio	193,67
Sessione collegiale con altri professionisti	154,94
Esame e studio della pratica	51,65
Indennita' accesso ufficio - ora o frazione	165,27
Indennita' di attesa - ora o frazione	165,27
Ricerca mezzi di prova - ora o frazione	193,67
Partecipazione n°4 udienze	1.611,35
Onorario dibattimentale - discussione	413,17
Esame e studio decreto	185,92
Parere	185,92
Esame e studio sentenza	185,92

Totale Euro	3.610,03

Riepilogo:

Onorari	3.610,03
Spese generali(10%)	361,00

	3.971,04
+ Cassa avvocati(2%)	79,42

Totale Imponibile Euro	4.050,46
+ Iva 20%	810,09

TOTALE Euro	4.860,55
- Ritenuta d'acconto 20%	794,21

IMPORTO DOVUTO Euro:	4.066,34

N. 8342/95 r.n.r.

N. 98 r.s.

N. 122/01 r.g.

Data dep. 23.2.02

Data irr. _____

N. _____ r.e.

N. _____ camp. pen.

Red. scheda _____



TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sez. Iglesias, in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucia Perra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

AGULLI GEROLAMO, nato a Carbonia il 1 gennaio 1943, ivi residente

Libero - Presente

ONNI ROBERTO, nato a Oristano il 3 giugno 1966, res Iglesias

Libero - Presente

IMPUTATO

Del reato previsto dagli artt. 590, 1[^] e 2[^] e 3[^] co c.p., per avere cagionato il primo in qualità di dirigente (responsabile dell'ufficio acquisizione beni) e il secondo in qualità di preposto (assistente tecnico responsabile della manutenzione) dell'ospedale Sirai di Carbonia USL n 17 di Carbonia, per colpa una lesione personale grave a Melis Antonio, dalla quale derivava una malattia consistita in ustioni di 1[^] e 2[^] grado agli arti superiori, al collo, al viso, che hanno comportato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 150 giorni;

Perra

colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare:

- *art. 4 DPR 547/55, per avere omesso di attuare le misure di sicurezza inerenti all'attività esercitata e di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti mediante l'affissione nei luoghi di lavoro delle norme vigenti, né altrimenti;*
- *art. 344 DPR 547/55, per aver omesso di adottare le necessarie misure atte a garantire l'incolumità del lavoratore che svolgeva un lavoro su elementi in tensione a 380 Volt;*
- *art. 35 co 1[^] del DL n 626 del 19/9/94, per avere omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere nel settore elettrico e idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;*

talché mentre il lavoratore Melis Antonio, eseguiva la riparazione della cabina elettrica del reparto maternità dell'Ospedale Sirai di Carbonia, utilizzando un cacciavite non isolato per estrarre un magnetotermico, veniva investito da una fiammata al busto, riportando le sopra specificate lesioni.

In Carbonia il 24 giugno 1995

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero

Affermata la penale responsabilità degli imputati chiede la condanna alla pena di mesi sei di reclusione concesse le attenuanti generiche.

Difesa Agulli

Chiede l'assoluzione dell' Agulli con formula piena.

Difesa Onni

Assoluzione dell'Onni con formula piena

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con decreto di citazione regolarmente notificato Agulli Gerolamo e Onni Roberto sono stati chiamati a rispondere del delitto di lesioni colpose per aver cagionato per colpa lesioni personali gravi a Melis Antonio, colpa consistita in imprudenza negligenza e imperizia perché nella loro rispettiva qualità, il primo, di dirigente e, il secondo, di preposto dell'Ospedale Sirai di Carbonia, avrebbero violato il disposto delle norme previste dagli artt. 4 e 344 del D.P.R. 547/55 e dall'art. 35 comma 1 del DL 626/94.

Il processo, celebrato in presenza degli imputati, dopo la risoluzione - con separate ordinanze - di alcune questioni preliminari sollevate dalla difesa, è stato istruito con prova testimoniale (esame della persona offesa Melis Antonio, del dott. Atzei Francesco, consulente tecnico del P.M., dell'ingegner Lisci Sergio responsabile dell'unità operativa sicurezza sul lavoro dell'USL 17 di Carbonia, di Podda Salvatore e Sulas Marco, entrambi elettricisti presso la USL, di Sulas Giorgio assistente tecnico amministrativo e dell'ing. Carosi Luigi consulente tecnico della difesa) e produzione di documenti.

2 - Modalità di verifica dell'incidente e stato dei luoghi.

Attraverso le univoche dichiarazioni rese dai testimoni, corroborate dai rilievi fotografici e dalla certificazione medica, è rimasta innanzi tutto provata la sussistenza del fatto materiale descritto nel capo d'imputazione nei termini che seguono.

Melis Antonio, dipendente della ASL di Carbonia con la mansione di



elettricista, la sera del 14 giugno 1995 era reperibile presso l'ospedale Sirai. In quell'occasione fu chiamato dal reparto maternità, perché non giungeva corrente alle prese e vi era particolare preoccupazione per i farmaci che necessitavano di essere conservati al fresco. Giunto sul posto in compagnia del collega Sulas Marco, constatò che la causa del guasto era la rottura di un interruttore situato nella cabina di smistamento. Domandò al medico di guardia se fosse possibile spostare i medicinali in altro reparto, ma, ottenuto un diniego, rimise in funzione il frigorifero collegandolo con una prolunga. Decise quindi di eliminare la causa del guasto e scese nella cabina (quadro di distribuzione) per rimuovere l'interruttore tetrapolare difettoso, onde sostituirlo con uno di riserva preso da un altro quadro. Nel corso dell'intervento di ripristino dell'interruttore funzionante (eseguito come affermato dallo stesso Melis nel convincimento di aver tolto la tensione dal quadro) e per il quale era sufficiente avere un tester ed un cacciavite (nella disponibilità della persona offesa come dalla stessa ammesso) fu investito da una fiammata che (come è emerso dalla deposizione del dott. Atzei consulente del P.M.) gli procurò delle ustioni di primo e secondo grado nel 25% della superficie corporea.

La fiammata, tecnicamente, si verificò perché il Melis, mentre procedeva allo smontaggio dell'interruttore guasto, ha innescato un corto circuito tra il cacciavite e la massa del quadro stesso che ha a sua volta innescato altri corti interni immediati che hanno determinato lo sprigionarsi del fuoco (vedi dichiarazioni del consulente della difesa, ing. Carosi). Ciò è potuto accadere in quanto il Melis prima di intervenire sul quadro (fornito di interruttore per dare e togliere tensione) non aveva provveduto a togliere

tensione (vedi al riguardo le concordi dichiarazioni dell'ing. Lisci, del Podda, di Sulas Marco e del dott. Carosi)

3 – Responsabilità dell'Onni e dell'Agulli

Accertata nei termini suesposti la sussistenza del fatto nella sua materialità, non potendosi ritenere residuo alcun dubbio in ordine alla dinamica dell'incidente e al fatto che il Melis abbia riportato delle gravissime lesioni nell'incidente *de quo*, deve essere ora accertato se le lesioni del Melis siano state o meno causate dalla condotta colposa contestata all'Agulli e all'Onni nel capo di imputazione.

In particolare il geom Onni era responsabile del settore manutenzione, mentre l'Agulli era il responsabile del servizio acquisizione beni e servizi della USL 17 di Carbonia e in tale loro qualità, secondo la ricostruzione dell'accusa, avrebbero, in primo luogo, *omesso di attuare le misure di sicurezza inerenti l'attività esercitata e di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti mediante l'affissione nei luoghi di lavoro delle norme vigenti.*

Relativamente a tale contestazione osserva il Giudice che l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che i locali dove erano posizionati i quadri elettrici erano dotati di segnaletica di sicurezza degli schemi e di tutti i cartelli previsti per legge; di quadri isolati per la sicurezza e di tappeto isolante (vedi al riguardo le dichiarazioni di Sanna Giorgio assistente tecnico amministrativo); il quadro, infine, era in regola con la normativa (vedi al riguardo le dichiarazioni dell'ing. Lisci). Appare quindi che, a fronte di una contestazione generica contenuta nel capo di imputazione, nessun rimprovero possa essere sollevato nei confronti degli imputati non

essendo risultata alcuna specifica omissione che possa essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art. 4 DPR 547/55.

In secondo luogo gli imputati, sempre secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero *omesso di adottare le necessarie misure atte a garantire l'incolumità del lavoratore che svolgeva un lavoro su elementi in tensione a 389 Volt*. Anche in questo caso la contestazione non contiene un preciso addebito da ascrivere agli imputati e pertanto appare impossibile valutare se la condotta dell'Onni e dell'Agulli abbia o meno integrato gli estremi della norma richiamata nel capo d'imputazione.

In terzo ed ultimo luogo l'accusa ha configurato una responsabilità perché gli imputati avrebbero *omesso di porre a disposizione dei lavoratori le attrezzature adeguate al lavoro da svolgere nel settore elettrico e idonee ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori*.

Invero, anche a tale proposito, nessun elemento è emerso a sostegno della ricostruzione accusatoria. Infatti, attraverso le dichiarazioni della persona offesa si è appreso che al momento dell'intervento a seguito del quale si verificò l'infortunio *de quo*, il Melis era in possesso dell'attrezzatura necessaria per compiere l'intervento (vedi pagina 12 del verbale dell'udienza 11/12/01) e attraverso la deposizione del teste Podda si è accertato che nell'attrezzatura non mancava niente, anche *se era un po' lesinata*.

Da quanto sopra esposto non risulta quindi che sia configurabile in capo agli imputati una condotta avente rilevanza penale. Anzi le emergenze processuali hanno evidenziato il contrario e cioè che le norme di sicurezza erano rispettate e che i lavoratori avevano in dotazione le attrezzature

necessarie per svolgere in sicurezza il proprio lavoro nel settore elettrico.

4 – La condotta del Melis

Una volta stabilito che non risulta provata la sussistenza delle condotte colpose ascritte agli imputati, la causa dell'infortunio occorso al Melis va ricercata proprio nella condotta della persona offesa.

Come è difatti pacificamente emerso attraverso la deposizione di tutti i testi (e lo stesso Melis ha lasciato intendere che sia proprio questa la ricostruzione dei fatti fedele al vero), la persona offesa ha operato senza preventivamente provvedere ad interrompere l'arrivo della tensione al quadro del quale intendeva sostituire l'interruttore guasto. Verosimilmente ciò è stato determinato da una mera distrazione, tant'è vero che lo stesso ha operato con un cacciavite non isolato pur avendo a disposizione anche altri strumenti che gli avrebbero consentito di agire in sicurezza (lo stesso ha difatti dichiarato che aveva tutto l'occorrente per effettuare l'intervento in reperibilità). Pertanto, il fatto che il Melis abbia agito con un cacciavite non isolato senza preventivamente interrompere la tensione nel quadro elettrico sul quale si accingeva ad intervenire, integra gli estremi di una condotta anomala del lavoratore costituente autonoma causa dell'infortunio occorso allo stesso.

Invero nell'ovvio presupposto che le norme antinfortunistiche siano dettate (anche) *per impedire che i lavoratori pongano in essere negligenze o imprudenze*, va rilevato che costituisce principio generale in materia quello secondo cui *il comportamento anomalo del lavoratore, per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere imprevedibile, perché assolutamente estraneo al processo produttivo*

o alle mansioni attribuite al lavoratore (vedi Cass. Pen Sez. IV, 22\10\99 n 12115 e 4\6\96).

Secondo tale condivisibile orientamento, il destinatario delle norme antinfortunistiche è esonerato da responsabilità *solo quando il comportamento del lavoratore sia abnorme*, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore posto in essere *in modo del tutto autonomo e in ambito estraneo alle mansioni affidategli*. Orbene, deve di certo ritenersi anomalo ed imprevedibile il comportamento dell'elettricista (da ricordare che il Melis è perito elettrotecnico e che già da cinque anni operava con tale funzione per la USL) che interviene su un quadro elettrico senza preventivamente interrompere l'arrivo della tensione, utilizzando un cacciavite non isolato.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, Agulli Gerolamo e Onni Roberto devono essere assolti dal reato loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Agulli Gerolamo e Onni Roberto dal reato loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza

Iglesias, 25 giugno 2002.

Il Giudice

(dott. Lucia Perra)

Depositato in Cancelleria

Cagliari, 23.6.2002

IL CANCELLIERE

L. Serra

Lucia Perra


PERVENUTA IN CANCELLERIA SEN KAESIAS

0001 24/09/2009

IL CANCELLIERE CI

(Marcella Rubiu)

Marcella Rubiu



Il presente documento di
n. 11 pagine

è stato redatto in servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1025 DEL 12 MAG. 2003

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

